

Tribunale di Roma

sentenza 7.2.2014 n. 2990 - est. Velletti

acquisto della cittadinanza per matrimonio - cause ostative diverse dai motivi attinenti alla sicurezza dello Stato - esistenza di condanne penali - attività di mero accertamento - carattere vincolato del diniego o della concessione della cittadinanza - giurisdizione del giudice ordinario - decreto di diniego della cittadinanza dopo il decorso del termine biennale dalla domanda - diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza

artt. 6, 8 l. 91/92

Nella causa civile iscritta al n. 19757 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza del 19 dicembre 2013, e vertente tra [...] e Ministero dell'interno [...]. Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana e con l'intervento del P.M. [...].

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice, di nazionalità marocchina, ha promosso dinanzi all'intestato Tribunale giudizio ex art. 702 bis c.p.c. per il riconoscimento del diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana ex art. 5 della legge 5.2.1992, n. 91, per aver contratto matrimonio con cittadino italiano in data 28.3.2006 e aver risieduto per il tempo previsto dalla norma sul territorio italiano, diritto negato dall'Amministrazione convenuta in quanto ritenuta sussistente la causa preclusiva contemplata dall'art. 6 della citata legge. In particolare, il Ministero dell'interno, con d.m. 27.1.2012, ha rigettato l'istanza presentata dall'odierna attrice, avendo ritenuto ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana da parte di [...] la condanna alla stessa inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 15.2.2006.

Il giudice adito ha rilevato l'impossibilità di procedere con il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c. vertendo la controversia in oggetto su questione di status ed ha pertanto disposto la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio nelle forme della citazione.

Disposta la rinnovazione della citazione nelle forme previste, il Ministero dell'interno, ritualmente citato in riassunzione, è rimasto contumace. Istruita la causa documentalmente, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.

Sulla giurisdizione

Occorre, anzitutto, fare riferimento al riparto della giurisdizione sugli atti relativi all'acquisto della cittadinanza: al riguardo, la giurisprudenza distingue fra provvedimenti aventi ad oggetto l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 6 legge n.

91/92, lett. a) e b) e provvedimenti fondati su motivi inerenti alla sicurezza dello Stato di cui alla lett. c) del medesimo art. 6.

Ed invero, secondo la giurisprudenza, i provvedimenti aventi ad oggetto l'accertamento dei requisiti relativi all'esistenza di condanne penali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 6 attengono ad una attività vincolata della PA, volta all'accertamento della eventuale sussistenza di condanne penali e, a seconda dell'esito della verifica, al diniego o alla concessione della cittadinanza. Ne consegue che, a fronte di tali provvedimenti, la posizione del richiedente si connota come diritto soggettivo, in quanto tale sindacabile dal giudice ordinario.

Al contrario, i provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza fondati su motivi inerenti alla sicurezza dello Stato si inquadrano nell'attività discrezionale della PA e, conseguentemente, a fronte degli stessi, la posizione sindacabile del richiedente si connota come interesse legittimo, in quanto tale sindacabile dal giudice amministrativo.

In altri termini, poiché le cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dall'art. 6 della legge n. 91/92, diverse dai motivi attinenti alla sicurezza dello Stato e relative - come nel caso di specie - all'esistenza di condanne penali, implicano un'attività di mero accertamento ed il conseguente carattere vincolato del diniego o della concessione dello status civitatis, ne discende che può essere senz'altro affermata, nella fattispecie, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civile, sez. I, 22.11.2007, n. 24312).

Sul merito

L'art. 6 della legge n. 91/92 prevede che l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, in caso di residenza da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero di matrimonio di durata almeno triennale, è precluso dalla "condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda

una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione”. La ratio della norma, come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità nel fare proprio l’orientamento prevalente in dottrina, è individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente. Tuttavia l’art. 8 della legge nel prevedere che il Ministro dell’interno respinge con decreto motivato l’istanza di cittadinanza ove sussistano le cause ostative indicate nell’art. 6, precisa che l’emanazione del decreto di rigetto “è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione sia decorso il termine di due anni”.

Nell’interpretare la norma richiamata le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che la legge: “Configura l’acquisto della cittadinanza come diritto dello straniero o dell’apolide che possieda i requisiti indicati [...] e nei cui confronti non sussistano cause ostative. Tale diritto affievolisce - e diviene conseguentemente una posizione di interesse legittimo - in presenza dell’esercizio, parte della PA, del potere ad essa demandato di valutare la sussistenza di ragioni ostative inerenti alla sicurezza della Repubblica, in quanto in detta ipotesi è riscontrabile uno spazio valutativo discrezionale. Comunque l’esercizio di tale potere discrezionale risulta precluso per effetto dell’inutile decorso del tempo previsto dall’art. 4, co. 2 (o dall’art. 6 in regime transitorio); con la conseguenza che, decorso un anno (o un biennio) dalla presentazione dell’istanza, la mancata emissione del decreto presidenziale viola il diritto soggettivo che il richiedente vanta all’emanazione del provvedimento”.

Rassegna
di giurisprudenza
38

to. In tal caso l’interessato può conseguentemente chiedere al giudice ordinario di verificare l’esistenza dei presupposti [...] e in caso di esito positivo della verifica - di dichiarare che l’istante è cittadino.” (Cass. civ., SU, 7.7.1993, n. 7441). Indirizzo interpretativo ribadito affermando: «In tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della PA, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere - o seguito dell’inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell’istanza, in base all’art. 4 co. 2, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell’art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell’art. 8, co. 2, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all’emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (Cass. civ., SU 27.1.1995 n. 1000). Nel caso di specie risulta provato che l’attrice ha presentato istanza per il riconoscimento della cittadinanza in data 15.12.2008, e il decreto di diniego è stato adottato in data 27 gennaio 2012, e dunque ben oltre il termine biennale previsto dall’art. 8 l. n. 91/1992, risultando in tal modo precluso l’esercizio del potere discrezionale. Risulta altresì documentata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 della l. n. 91/1992 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti per l’acquisto della cittadinanza italiana avendo l’attrice dimostrato di aver contratto matrimonio con [...], cittadino italiano, in data 28.3.2006 e di aver risieduto sul territorio italiano dal 29.6.2007 e dunque per sei mesi, prima di proporre l’istanza per l’acquisto della cittadinanza.

La domanda può, quindi, essere accolta. Infine, attesa la natura della materia trattata e la contumacia del Ministero convenuto, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 1) dichiara [...], nata a Khouribga (Marocco) il [...], cittadina italiana; 2) ordina alla competente autorità di procedere all’annotazione della sentenza negli atti dello stato civile; 3) dichiara le spese di causa compensate.